

**FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE (FAMI) 2021–2027**

**Metodologia e criteri  
per la selezione delle operazioni**

## INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	METODOLOGIA DI SELEZIONE .....	3
3.	I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI .....	3
3.1.	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ .....	4
3.2.	CRITERI DI MERITO .....	6
4.	TRASPARENZA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE FAMI .....	9

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento ha l'obiettivo di descrivere la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni a valere sul Programma Nazionale dell'Italia cofinanziato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

## 2. METODOLOGIA DI SELEZIONE

Al fine di garantire l'attuazione efficace ed efficiente del Fondo, l'Autorità di Gestione individua la metodologia di selezione delle operazioni da adottare nell'ambito del Programma Nazionale.

Nella selezione delle operazioni, l'Autorità di Gestione può concedere sovvenzioni tramite:

- 1) *procedura aperta mediante avviso pubblico/circolare*. I progetti da selezionare rispondenti a specifiche esigenze emerse in fase di analisi dei fabbisogni, vengono proposti ed attuati da Enti pubblici, Enti locali, organismi e associazioni operanti sul territorio a livello locale, regionale e nazionale, Organismi Internazionali e Intergovernativi, sulla base delle linee di intervento previsti da ogni avviso;
- 2) *selezione diretta*. Tale modalità è ammessa in casi debitamente giustificati, nei quali sia possibile l'identificazione puntuale di un unico potenziale Beneficiario. Tra le ipotesi che giustificano un ricorso all'assegnazione diretta vi sono: (i) la prosecuzione di operazioni pluriennali selezionate in base a precedenti inviti; (ii) le situazioni di emergenza; (iii) l'attribuzione a un Ente di competenze esclusive nelle materie dello Strumento; (iv) l'assegnazione di un ruolo primario di coordinamento, operativo o strumentale, in capo ad un Ente.
- 3) *gestione diretta*. In questa fattispecie, la Direzione Centrale per le Politiche Migratorie, in qualità di Autorità di Gestione, o gli altri soggetti, titolari degli interventi previsti in fase di programmazione e pianificazione esecutiva (es. altre Direzioni del DLCI, altri Dipartimenti del Ministero dell'Interno, Amministrazioni Centrali, altri Enti Pubblici, ecc.) presenteranno una proposta progettuale che sarà valutata solo in termini di conformità alla programmazione approvata, alla pianificazione esecutiva e alle basi giuridiche del Fondo.

## 3. I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

In coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale (artt. 11 e 191, paragrafo 1, TFUE) in linea con il principio *Do No Significant Harm* (DNSH).

Le proposte progettuali **sono soggette** a una prima **valutazione di ammissibilità** formale, cui segue, in caso di esito positivo, una **valutazione di merito**.

### 3.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Di seguito si riportano i criteri per la valutazione di ammissibilità delle proposte progettuali presentate, che dovranno essere interamente soddisfatti per l'ammissione al finanziamento.

Nel caso in cui, in relazione alla specificità dei diversi interventi, sia necessario modificare o prevedere criteri aggiuntivi nell'Avviso/atto di selezione sarà attivata una procedura di consultazione con i componenti del Comitato di Sorveglianza.

CRITERI	DESCRIZIONE
<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	Il criterio è soddisfatto laddove la proposta progettuale sia stata presentata entro i termini indicati dall'atto di selezione.
<b>TERMINI DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA</b>	Il criterio è soddisfatto laddove la proposta progettuale presenti un cronoprogramma coerente con il termine ultimo di ammissibilità della spesa, fissato dall'atto di selezione.
<b>CORRETTEZZA FORMALE</b>	Il criterio è soddisfatto quando la proposta progettuale sia presentata utilizzando la modulistica e le modalità predisposte dall'AdG.
<b>COMPLETEZZA FORMALE</b>	Il criterio è soddisfatto quando ciascuna delle sezioni della modulistica predisposta per la presentazione delle proposte progettuali sia compiutamente compilata e corredata, ove richiesto, da ulteriore documentazione.
<b>TERRITORIALITÀ</b>	Il criterio è soddisfatto laddove la localizzazione delle attività progettuali sia coerente con quanto previsto nell'atto di selezione.
<b>MODALITÀ DI TRASMISSIONE</b>	Il criterio è soddisfatto laddove la proposta progettuale sia stata presentata e trasmessa tramite le modalità previste nell'atto di selezione
<b>SOGGETTO PROPONENTE</b>	Il criterio è soddisfatto laddove il proponente risulti eleggibile rispetto a quanto indicato nell'atto di selezione.
<b>BUDGET DI PROGETTO</b>	Il criterio è soddisfatto laddove la proposta progettuale rispetti i limiti massimi e/o minimi del budget di spesa e/o delle singole voci di costo laddove previsti nell'atto di selezione.
<b>PERTINENZA DELLE AZIONI</b>	Il criterio è soddisfatto laddove l'iniziativa progettuale risulti: <ul style="list-style-type: none"><li>• coerente con l'elenco delle azioni ammissibili di cui agli allegati III, IV e VII del Reg. (UE) 2021/1147 ovvero, ove maggiormente restrittive, con le diverse previsioni del Programma Nazionale;</li><li>• coerente con le tipologie di intervento di cui all'allegato VI del Reg. (UE) 2021/1147 (art. 73(2.g) del Reg. (UE) n. 2021/1060);</li><li>• conforme al Programma, ivi compresa la coerenza con le pertinenti strategie, e fornisca un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del Programma (art. 73(2.a) del Reg. (UE) n. 2021/1060);</li><li>• ove rientri nel campo di applicazione di una condizione abilitante,</li></ul>

	coerente con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione (art. 73(2.b) del Reg. (UE) n. 2021/1060).
<b>RISPETTO DEI PRINCIPI ORIZZONTALI</b>	<p>Il criterio è soddisfatto laddove il progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetta i requisiti di accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</li> <li>• non sia direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che possa mettere a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione dell'operazione (art. 73(2.i) del Reg. (UE) n. 2021/1060);</li> <li>• per le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia stato oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale o di una procedura di screening e, se del caso, abbia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva (art. 73(2.e) del Reg. (UE) n. 2021/1060);</li> <li>• rispetta il principio DNSH, prevedendo che le tipologie di azioni proposte non abbiano un impatto ambientale negativo significativo.</li> </ul>
<b>LEGITTIMITÀ DEI DESTINATARI FINALI</b>	Il criterio è soddisfatto laddove i destinatari degli interventi indicati nella proposta progettuale siano in linea con quanto previsto nell'atto di selezione e, più in generale, nel Programma Nazionale.
<b>AMMISSIBILITÀ DEI COSTI</b>	Il criterio è soddisfatto laddove la proposta progettuale assicuri il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e sia coerente con le regole nazionali di ammissibilità della spesa e con il Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese
<b>ASSENZA DEL DOPPIO FINANZIAMENTO</b>	Il criterio è soddisfatto laddove il proponente auto-dichiari di non ricevere doppio finanziamento per la realizzazione dell'intervento
<b>SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA</b>	Ove pertinente, il criterio è soddisfatto laddove il proponente dia conto delle risorse e dei meccanismi finanziari attraverso cui intende coprire i costi di gestione e di manutenzione delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria (art. 73(2.d) del Reg. (UE) n. 1060/2021)

### 3.2. CRITERI DI MERITO

In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità della proposta progettuale, l'Autorità di Gestione procede ad effettuare una valutazione di merito dell'operazione, sulla base dei seguenti criteri.

Nel caso in cui, in relazione alla specificità dei diversi interventi, sia necessario modificare o prevedere criteri aggiuntivi nel singolo Avviso/atto di selezione (a titolo esemplificativo, la presenza nel gruppo di lavoro di personale con competenze specifiche negli ambiti oggetto di intervento come operatori specializzati in determinate materie, ecc.), nonché distribuire in modo differente i punteggi tra i diversi criteri, sarà attivata una procedura di consultazione con i componenti del Comitato di Sorveglianza.

CRITERI	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
<b>QUALITÀ DELLA PROPOSTA</b>	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli obiettivi di progetto;</li><li>• l'adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi generali e specifici;</li><li>• l'innovazione della proposta progettuale;</li><li>• la definizione chiara e specifica dei risultati attesi.</li></ul>	<b>0 - 20 punti</b>
<b>FATTIBILITÀ DELL'ATTUAZIONE</b>	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"><li>• la coerenza della pianificazione attuativa e delle tempistiche rispetto alle attività da realizzare;</li><li>• l'adeguatezza e la coerenza degli strumenti operativi individuati;</li><li>• la correttezza e l'adeguatezza dell'iter amministrativo individuato per le procedure di selezione degli appaltatori;</li><li>• il rapporto tra l'importo del sostegno (budget di progetto), le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi (art. 73(2.c) del Reg. (UE) n. 2021/1060).</li></ul>	<b>0 - 18 punti</b>
<b>CAPACITÀ DI GESTIONE DEL BENEFICIARIO</b>	La valutazione sul criterio ha ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"><li>• la capacità di gestione del progetto da parte del soggetto proponente in considerazione delle esperienze pregresse nel settore di riferimento finanziate dalla medesima Autorità di Gestione e/o da altri enti nel corso</li></ul>	<b>0 - 10 punti</b>

	<p>di precedenti annualità;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'idoneità della <i>governance</i> in termini di adeguatezza del modello organizzativo, capacità, esperienza e qualifiche professionali delle risorse appartenenti al gruppo di lavoro.</li> </ul>	
<b>INDICATORI SMART</b>	<p>La valutazione sul criterio ha ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la significatività dei valori attesi proposti degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto;</li> <li>• l'idoneità, la misurabilità e la coerenza degli indicatori di output e di risultato aggiuntivi indicati nella proposta rispetto a quelli previsti nel Programma.</li> </ul>	<b>0 - 10 punti</b>
<b>RETE TERRITORIALE E PARTENARIATO</b>	<p>La valutazione ha ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presenza di reti funzionali alla realizzazione delle attività di progetto;</li> <li>• la capacità del soggetto proponente di attivare ulteriori reti d'intervento utili alla realizzazione del progetto;</li> <li>• l'adeguatezza del partenariato pubblico e privato, con particolare riferimento alla presenza di enti locali e di associazioni di migranti.</li> </ul>	<b>0 - 15 punti</b>
<b>COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI FONDI</b>	<p>La valutazione sul criterio ha ad oggetto la complementarità della proposta con eventuali ulteriori iniziative finanziate da altri strumenti/fondi dell'Unione Europea o nazionali.</p>	<b>0 - 10 punti</b>
<b>SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI</b>	<p>La valutazione sul criterio ha ad oggetto l'adozione da parte del soggetto proponente di procedure e strumenti per garantire la sostenibilità futura dell'intervento proposto.</p>	<b>0 - 10 punti</b>
<b>SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE</b>	<p>Ove applicabile, la valutazione ha ad oggetto la coerenza dell'iniziativa con le politiche dell'Unione in materia ambientale e con i principi dello sviluppo sostenibile, in particolare il DNSH e i Criteri Ambientali Minimi (CAM).</p>	<b>0 - 2 punti</b>
<b>QUALITÀ DEL PIANO DI COMUNICAZIONE</b>	<p>La valutazione sul criterio ha ad oggetto la coerenza e l'efficacia dell'azione di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto</p>	<b>0 - 5 punti</b>

#### **4. TRASPARENZA DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE FAMI**

In conformità all'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di Gestione assicura **la pubblicazione sul sito web del Fondo o sul portale web unico** di un calendario delle procedure di selezione che sono state pianificate, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i

dati indicativi seguenti:

- a) area geografica interessata dall'intervento;
- b) obiettivo specifico interessato;
- c) tipologia di soggetti proponenti ammissibili;
- d) importo totale da assegnare agli interventi tramite la procedura di selezione;
- e) data di apertura e chiusura della procedura.

Sempre sul sito web del Fondo o nel portale web unico, inoltre, l'Autorità di Gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate<sup>1</sup> in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e lo aggiorna almeno ogni quattro mesi. Tale elenco contiene gli elementi seguenti:

- a) i riferimenti del soggetto beneficiario;
- b) la denominazione dell'iniziativa;
- c) lo scopo dell'iniziativa e i risultati attesi e/o conseguiti;
- d) la data di inizio dell'iniziativa;
- e) la data prevista o effettiva di completamento dell'iniziativa;
- f) il costo totale dell'iniziativa;
- g) il fondo/strumento interessato (FAMI);
- h) l'obiettivo specifico interessato;
- i) il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
- j) la localizzazione dell'iniziativa (ove si tratti di operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del soggetto beneficiario);
- k) la tipologia di intervento in conformità all'articolo 73, paragrafo 2, lettera g) del Reg. (UE)2021/1060.

I dati di cui sopra sono pubblicati in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

---

<sup>1</sup> A ciascuna operazione è attribuito un codice unico.